

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE "IL SALTERIO"

C.F. 03317410177

Articolo 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita a norma dell'art.36 del Codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un'associazione di promozione sociale culturale "IL SALTERIO" (di seguito denominata associazione), in forma di associazione non riconosciuta, che continuerà l'azione di promozione culturale in Italia ed all'estero dell'Associazione "IL SALTERIO"; il nome del gruppo deriva dal greco 'psaltérion' (da 'psàllein'= pizzicare). In Grecia era il nome generico dato agli strumenti musicali a corde; questo strumento era in uso anche presso gli ebrei e serviva ad accompagnare il canto dei salmi e momenti di danza. Inoltre, il nome "Salterio" è stato scelto perché richiama il verbo "saltare", movimento che esprime naturale allegria e che quindi meglio caratterizza lo spirito del gruppo.

L'Associazione di promozione sociale culturale "IL SALTERIO" ha sede in Brescia, Villaggio Prealpino, Traversa XIV n° 41; è conferito al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede, senza necessità di modifiche statutarie o istituire altre sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione "IL SALTERIO" è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità uomo – donna, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali. La presente associazione svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione potrà aderire con delibera dell'Assemblea generale ad altre Associazioni, ed Enti quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 2 – SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue l'obiettivo di promuovere la divulgazione della musica e delle danze appartenenti alla tradizione di popoli di ogni nazione e cultura, al fine di favorire l'aggregazione sociale e la conoscenza dei valori insiti nella cultura popolare. I soci dell'Associazione oltre all'attività di ricerca, di studio delle forme di espressività popolari, propongono al pubblico nelle piazze, nei luoghi di aggregazione sociali, nelle scuole di ogni ordine e grado: la danza etnica per portare "in ogni piazza il mondo in movimento", coinvolgendo il pubblico, con un messaggio di condivisione e solidarietà, in un'ottica di apertura multiculturale, che ben si adatta al contesto sociale multietnico del proprio territorio.

Le danze rappresentate negli spettacoli, provengono da diversi paesi del mondo, ognuno con una singolare forma espressiva e musicale tipica della propria civiltà. Attraverso la gestualità ed i costumi cerchiamo di interpretare gli stati d'animo dell'uomo ed il patrimonio culturale dei diversi popoli.

L'Associazione intende proporre a tutta la cittadinanza:

1. Spettacoli musicali di danza o teatro ed animazione di feste popolari, lo spettacolo è per i soci un'introduzione a quello che è considerato il vero momento dell'incontro: il coinvolgimento del pubblico nella danza attraverso "l'animazione";
2. Attività di avvicinamento e di divulgazione delle danze etniche, mediante l'attuazione di corsi e stage nelle scuole, e/o nei centri di aggregazione pubblica;
3. Festival nazionali ed internazionali di danza;
4. Mostre, performance di danza.
5. Eventi culturali, congressi, convegni ed eventi in genere in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Ricerca qualificata, attraverso lo studio della musica e delle danze antiche e popolari in genere, mediante partecipazioni ad incontri ed attività di coordinamento con altri gruppi italiani e mediante un centro aperto al pubblico di documentazione ove operino un gruppo di ricerca sulla danza, uno sulla musica popolare ed uno sul teatro, ove l'Associazione potrà gestire direttamente spazi di ricreazione e di studio attinenti il proprio scopo, quali un museo e/o una biblioteca, dove vengano conservati spartiti, strumenti musicali, libri, fotografie, dischi e documenti, quale testimonianza della tradizione
7. Eventi culturali multietnici
8. Eventi e manifestazioni volti a valorizzare la cultura popolare bresciana.
9. Stage di formazione e di aggiornamento rivolto ai soci, agli insegnanti ed agli educatori in genere.
10. Un sito web e/o un foglio informativo che servirà a comunicare a tutti i cittadini le varie attività che verranno proposte alla cittadinanza.

L'Associazione si propone di raggiungere questi obiettivi collaborando con le istituzioni locali, enti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale, nonché con tutti gli enti, Associazioni tutelati, promossi e riconosciuti dall'Unione Europea, al fine di favorire la conoscenza delle radici culturali europee, nella cultura popolare europea.

L'Associazione nel rispetto delle proprie finalità, provvederà a divulgare materiale di informazione coinvolgendo in modo attivo tutti i cittadini interessati ed attiverà collaborazioni con tutte le organizzazioni e gli Enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità.

L'Associazione IL SALTERIO potrà svolgere anche altre attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

Articolo 3 – ATTIVITA' SOCIALE

L'attività sociale è svolta dai soci ed è riferita all'amministrazione ordinaria, alla cura delle relazioni tra i soci e a tutte quelle attività che sono svolte per realizzare gli scopi di cui all'art. 2.

Nello svolgimento dell'attività sociale i soci possono avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, tenute comunque a rispettare le norme del presente statuto.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche purché maggiorenni, eventuali Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa.

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'Associazione "IL SALTERIO" si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà la validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare di riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

Articolo 5 – RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di approvare e osservare lo statuto.

Articolo 6 – AMMISSIONE A SOCIO

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide il Consiglio Direttivo, con l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni di età hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
- votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- partecipare, nel limite del possibile a tutte le attività dell'associazione;
- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- accedere a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;
- ad informare e controllare nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;

- comportarsi verso gli aderenti ed all'esterno dell'associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'associazione;
- osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque di utilizzare il nome di "IL SALTERIO" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9 – PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

I soci perdono questa qualità per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- rinuncia volontaria, comunicata al consiglio direttivo e accettato da questo;
- mancato pagamento della quota annuale; entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- condotta incompatibile con il dovere e la collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che fa danno al prestigio dell'Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative.
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo (meglio Assemblea), dopo aver dato la possibilità al socio in esame di fornire le proprie giustificazioni, con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti. Il socio escluso potrà ricorrere al giudizio dell'organo dei probiviri. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e non darà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO TERZO: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo; composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque.
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente
- Il Collegio di probiviri.
- Il segretario.
- Può essere istituito un Collegio di Revisori dei Conti

Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili

Articolo 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ha diritto di voto. Il voto è palese, sarà a scrutinio segreto, se la richiesta verrà avanzata da almeno 1/10 dei soci presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio sindacale;
- su richiesta scritta, indirizzata al consiglio di gestione di almeno 1/10 dei soci.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno 15 giorni, inoltrato mediante invito per posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, contenente l'ordine del giorno, indirizzato ad ogni singolo socio risultante dal libro soci, a cura del Consiglio Direttivo: nel caso di comprovata urgenza

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in tempi e modi utili. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede, ed attraverso gli eventuali strumenti di comunicazione adottati dall'Associazione.

Articolo 13 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero presente dei soci presenti nell'adunanza.

Articolo 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera:

- lo Statuto e le sue modificazioni;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei consiglieri e del Collegio sindacale;
- la revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- sulla cessazione delle attività dell'Associazione;

Delibera inoltre:

- le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- le quote d'ammissione e i contributi associativi;
- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- sull'eventuale acquisto di beni immobili e beni mobili registrati, autorizzando il Consiglio Direttivo, nella persona del presidente, ad effettuare materialmente l'acquisto;
- sull'esclusione dei soci ordinari;
- ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L'Assemblea delibera con la ricerca del consenso. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Per le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati attribuiti sia in prima che in seconda convocazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dall'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri inclusi il Presidente, il vicepresidente e il Segretario. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di due anni, e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno il Vice Presidente e il segretario;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone la cessazione delle attività dell'Associazione.

Se per qualsiasi motivo vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere assente che dura in carica per lo stesso residuo periodo.

Articolo 16 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei costituenti del consiglio medesimo. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per consenso. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni. Nel caso

permanga la parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il direttivo potrà avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, i responsabili di queste commissioni potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee come specialisti, ma senza diritto di voto.

Articolo 17 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma sociale e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo; cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci.

In caso di sua assenza, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal segretario.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dall'Assemblea, corredati da idonee relazioni.

Articolo 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni, assumendo anche il potere di firma.

Articolo 19 – SEGRETARIO

Il segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per due anni. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al collegio dei Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Detto Collegio potrà essere istituito in qualsiasi momento qualora la maggioranza dei soci ne faccia richiesta o sia previsto per legge. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 21 – I PROBIVIRI

L'assemblea potrà provvedere all'elezione dei probiviri: da uno a tre, quale organo di garanzia interno, scelti anche fra i soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte l'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

TITOLO QUARTO: RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22 – PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organizzazioni internazionali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- rimborsi per convenzioni o contratti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunemente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazioni e raccolte fondi;
- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibili con le finalità di promozione sociale.

Articolo 23 – I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni mobili registrati e i beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 24 – I CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 25 – EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche la modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 26 – CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.

Articolo 27 – DEVOLUZIONE DEI BENI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta".

TITOLO QUINTO: IL BILANCIO

Articolo 29 – IL BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Il bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei venti giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 30 – ELABORAZIONE DEL BILANCIO

I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Presidente sulla base di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 31 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea. I bilanci preventivo e consuntivo sono messi a disposizione dei soci venti giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Entrambi i documenti devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Copia del bilancio d'esercizio unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato dovrà essere depositato nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 32 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO SESTO: CONVENZIONI E CONTRATTI

Articolo 33 – DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità d'attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

TITOLO SETTIMO: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 34 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione al fine di garantire un regolare funzionamento può avvalersi di dipendenti o di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale. I rapporti fra l'Associazione e i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolamentati dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione potrà altresì avvalersi in momenti salienti della propria attività, per organizzare manifestazioni sociali, di solidarietà o per lavori di emergenza, di prestazioni occasionali e/o prestazioni di lavoro accessorio come previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

TITOLO OTTAVO: RESPONSABILITA'

Articolo 35 – COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI

I soci dell'Associazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio, e responsabilità civile verso terzi secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.

Articolo 36 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

L'Associazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, provvedendo alla stipula di una polizza per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO NONO: LE CONTROVERSIE

Articolo 37 – LE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente statuto, sarà demandata in via preliminare, al Collegio dei Probiviri. Qualora non si pervenga alla risoluzione della controversia, questa sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale formato da tre membri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti ed il terzo, in veste di Presidente, dagli arbitri di parte oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti, senza vincoli di forma o di procedura, decidendo secondo equità, anche a maggioranza. Pertanto il responso cui perverrà il Collegio arbitrale sarà considerato dalle parti come espressione della loro volontà, cui assoggettarsi inderogabilmente.

TITOLO DECIMO: RINVIO NORMATIVO

Articolo 38 – NORME GENERALI FINALI

Per quanto previsto dal presente Statuto e dell'eventuale regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi dell'Ordinamento Giuridico Italiano.